

**PROCESSO PENALE E ALTERNATIVE:
SPUNTI DI RIFLESSIONE
SU UN « NUOVO » DALLE MOLTE FACCE
(non sempre inedite)(*)**

SOMMARIO: 1. Alternative *al* processo e alternative *nel* processo, un'antitesi meno rigida che in apparenza: a) la mediazione ... – 2. ... b) i riti « premiali » ... – 3. ... c) la prescrizione del reato. – 4. Alternative e principio di obbligatorietà dell'azione penale: postulati formali ... – 5. ... ed esigenze reali di tutela. – 6: Alternative e garanzie del diritto di difesa e del contraddittorio. – 7. Alternative e ragionevole durata del processo.

1. – Le tematiche che vengono proposte possono sì apparire assai lontane tra loro, ma sono in realtà accomunate da alcuni punti di riferimento, che si è cercato di evidenziare attraverso un paio di parole-chiave.

Una parola-chiave è: alternativa. E qui si è cercata un'antitesi, se si vuole, un po' forzata, parlando di alternative *nel* processo e di alternative *al* processo. Antitesi, d'altronde, apparentemente molto netta, ma in realtà non priva di sfumature.

Tipico esempio di alternativa al processo, se si guarda alla sostanza delle cose, è la mediazione penale, anche se, per la nostra legge, la mediazione deve necessariamente inserirsi in un processo già iniziato. Con questo strumento si affida il « caso » ad operatori sociali per tentare di ricostituire un rapporto non conflittuale, anzitutto tra chi è stato ipotizzato come autore del reato e la vittima (se ce n'è qualcuna individuabile singolarmente come tale) e per sforzarsi comunque di ottenere dal primo concreti comportamenti che, più di una sanzione penale da infliggere mediante il passaggio attraverso una formale condanna, possano ritenersi vantaggiosi, nell'interesse del suo reinserimento sociale e dunque in definitiva per la collettività stessa. Se la mediazione riesce, se ne prenderà atto e si dichiarerà estinto il reato; se no, si andrà avanti con il processo penale vero e proprio.

(*) È il testo – omissso quanto più specificamente diretto alla presentazione del Convegno – della relazione introduttiva generale, dal titolo « Un impegno all'approfondimento di un "nuovo" dalle molte facce (non sempre inedite) », svolta al XVII Convegno annuale dell'Associazione tra gli studiosi del processo penale "Gian Domenico Pisapia" (Urbino, 23-25 settembre 2005), avente per tema « Accertamento del fatto, alternative al processo, alternative nel processo ».

Nel nostro sistema di giustizia l'istituto è entrato a fatica, e quasi di soppiatto: dapprima, in una prassi costruita sul silenzio legislativo, nel settore della giustizia minorile. Oggi, lo si trova onorato da un esplicito riconoscimento normativo, da parte della legge di disciplina della giustizia « di pace », che peraltro, come già si accennava, la incapsula quale accessorio dell'esercizio della funzione conciliativa del giudice. Oggetto di grandi speranze, la mediazione può in effetti offrire notevoli risorse a una giustizia alternativa che voglia contribuire alla sdrammatizzazione e alla soluzione equilibrata e positiva dei più reali conflitti che stanno dietro il fatto oggettivo (vero o supposto) della commissione di un reato. In pari tempo pone nuovi, e non piccoli problemi, dal punto di vista della salvaguardia di principi e di garanzie che siamo abituati a considerare come fondamentali.

Ho detto che la mediazione è tipico esempio di alternativa al processo: e forse proprio per questo i processualisti hanno una certa riluttanza a parlarne. Certo, non è, nei fatti, l'unica alternativa al processo. Da sempre, in particolare, la prassi conosce le trattative che si svolgono tra il potenziale querelante e il potenziale querelato in vista di un'eventuale astensione dal proporre la querela o di una sua remissione, ancor prima che il pubblico ministero abbia assunto iniziative.

E d'altra parte, se ci si mette in una diversa ottica, potrebbe anche dirsi che la stessa mediazione – per come in Italia si è prevalentemente sviluppata in ambito minorile e per come l'ha disciplinata la legislazione sul giudice di pace – si innesta su un *iter* già portato davanti al giudice: e dunque, in questo senso, potrebbe dirsi che anch'essa è alternativa *nel* processo più che alternativa *al* processo.

2. – Alternative *nel* processo, da quest'ultimo punto di vista, sono sicuramente i cosiddetti riti differenziati, ai quali il codice di procedura penale dedica un intero libro, diviso in cinque « titoli », uno per ogni « procedimento speciale ».

Vecchia tematica, quella dei procedimenti speciali. Sappiamo però che solo a partire dagli anni ottanta (e poi, più organicamente, con il codice vigente) tra di essi hanno acquisito uno spazio inedito – e anzi, uno spazio preminente – quelli che ci siamo abituati a chiamare « procedimenti premiali », per via dell'offerta di vantaggi che, in particolare sotto forma di riduzioni di pena, essi offrono all'imputato che li chiedi (giudizio abbreviato) o comunque vi acceda (applicazione della pena su richiesta delle parti) o, ancora, vi faccia acquiescenza *ex post* (procedimento per decreto).

Un dato, tra i tanti, mi sembra significativo. I riti « premiali » mettono in evidenza non più soltanto – com'era e com'è nel vecchio e nel nuovo giudizio direttissimo – più o meno sensibili varianti nella struttura del procedimento. In tutti, si scorge una sorta di compensazione, appunto, tra i « premi » più o meno consistenti che vengono offerti all'imputato disposto ad avvalersene e le rinunce, da parte sua, all'uso di strumenti difensivi, altrimenti a sua disposizione. Nel

giudizio abbreviato, il processo può essere definito anche sulla base delle sole risultanze delle indagini condotte dal pubblico ministero. Nel procedimento per decreto penale, la condanna – a sua volta, sorretta unicamente da risultanze di queste sole indagini – è pronunciata addirittura senza sentire l'imputato: ed è soltanto l'esercizio del potere di opposizione che può azzerarla. Nell'applicazione della pena su richiesta delle parti, infine, accusa e difesa si accordano su una pena che il giudice ha il solo dovere di accertare se rispetta certi canoni legali di calcolo e se è « congrua » in rapporto alla finalità rieducativa del reo: questo, a meno che non risultino ragioni per prosciogliere *ex abrupto* l'imputato (ma non sarà facile che ciò possa accadere per ragioni di merito, se è l'imputato stesso ad accettare una sanzione ...).

Proprio queste caratteristiche dell'« applicazione della pena su richiesta » possono del resto indurre a collocarla a sua volta su una linea di confine tra alternative *nel* processo e alternative *al* processo. Preminente è infatti il ruolo della negoziazione tra le parti al di fuori del contatto con il giudice: e lo esprime bene il nome che l'istituto ha assunto, nel linguaggio corrente anche tra i tecnici: « patteggiamento ».

È d'altronde quella sorta di compensazione di cui si diceva, a chiamare in causa l'altra parola-chiave del convegno: *accertamento*, specificato come accertamento *del fatto* (forse, per una più immediata comprensione anche da parte dei non addetti ai lavori, sarebbe meglio dire accertamento « del fatto di reato »). E la chiama in causa perché la contropartita di rinunce viene a incidere, limitandolo più o meno fortemente, anche sul potere-dovere di accertare, con tutti i mezzi leciti possibili, se e come vi sia stato davvero un fatto di reato.

Insomma: ad essere messa più o meno fortemente in parentesi è la piena cognizione, da parte del giudice, dei dati su cui costruire un adeguato giudizio di responsabilità, premessa per l'applicazione di una sanzione penale. Tutto ciò, sia pure, in nome di altre esigenze a loro volta degne di attenzione: soprattutto, ma non solo, di economia processuale.

3. – L'importanza (da sempre) e la grande attualità di queste tematiche è sotto gli occhi di tutti, ulteriormente accentuata dalle profonde modifiche normative che i riti premiali hanno conosciuto in virtù di novelle successive al codice.

Ma di vecchia data e insieme di scottante attualità è ancor più il problema della prescrizione del reato. E non posso esimermi dal ricordare che proprio per questa sua bruciante attualità, collegata a una notissima proposta di legge (la cosiddetta « *ex-Cirielli* »), il Consiglio direttivo dell'Associazione tra gli studiosi del processo penale ha ritenuto di non poter rimanere estraneo al dibattito in corso, votando all'unanimità una presa di posizione nettamente critica, anche se non del tutto chiusa a riconoscere qualche aspetto positivo del progetto. In quella presa di posizione – mi sembra doveroso ricordare, del 4 febbraio scorso, dunque precedente ad altre, che hanno avuto e hanno l'onore di più frequenti citazioni – si stigmatizzavano le « concrete ripercussioni » che una normativa

come quella prospettata può avere sul «sistema della giustizia penale» e sull'«applicazione del principio costituzionale della durata ragionevole del processo», sottolineandosi «in particolare gli effetti fulminanti che essa produrrebbe su un gran numero di processi in corso per svariate ipotesi di reato anche di notevole gravità».

4 febbraio. Non ieri, né l'altro ieri.

A proposito della prescrizione, a dire il vero, si potrebbe semmai fare un'obiezione pregiudiziale contro il suo coinvolgimento nel tema qui trattato. Potrebbe cioè obiettarsi che qui non si configura una vera alternativa – nel processo o al processo – nel senso di un sistema di deroghe in termini di struttura e di regole di svolgimento del procedimento, ordinario o speciale, in cui la questione della prescrizione può venire a porsi. E la stessa regola dell'immediatezza di pronuncia (posta dall'art. 129 del codice di procedura penale) vale, in via di principio, per la prescrizione né più né meno che per le altre cause di non punibilità. Inoltre sappiamo che per tutte queste cause (prescrizione compresa) si tratta di un'immediatezza da intendere *cum grano salis*, che in particolare non è certo idonea a legittimare una strozzatura quantomeno del contraddittorio argomentativo, secondo le regole proprie della fase del procedimento in corso.

Perché, allora, parlare anche qui di alternativa? Ma perché qui è proprio l'accertamento del fatto di reato e delle relative responsabilità che, almeno di regola, è sostanzialmente soppresso, per via dell'imposizione di un sostanziale «*non liquet*», legato al decorso del tempo. Insomma, qui abbiamo un'alternativa a sua volta radicale: se non in termini di svolgimento, essenzialmente quanto ad esito obbligato del processo che ne oscura il normale presupposto cognitivo, perché la constatazione dell'avvenuta prescrizione tronca ogni altro tipo di accertamento. In particolare, la prescrizione impedisce di verificare se ci sono i presupposti per riconoscere l'innocenza o la colpevolezza dell'imputato: questo – già lo accennavo – almeno come regola generale, quando cioè non sia già evidente l'innocenza dell'imputato o non vi sia, ad esempio, da verificare il gioco delle circostanze agli effetti del calcolo dell'eventuale pena.

4. – Vengo ora a qualche spunto ulteriore, che può definirsi trasversale alle diverse tematiche qui evocate, che cercherò di presentare per lo più in forma problematica anziché in forma di asserzioni «a tesi», e prendendo come punti di riferimento, almeno di partenza, alcuni principi costituzionali, tra quelli che più frequentemente vengono chiamati in causa quando si discorre e si discute di queste tematiche.

Tra essi, anzitutto, il principio di obbligatorietà dell'azione penale, scritto nell'art. 112 Cost., per cui «il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale».

Al riguardo, da tempo ho maturato una convinzione: quella che le relative prese di posizione riflettano una discussione spesso alterata nelle sue premesse, per non dire drogata. La responsabilità di tutto ciò – a mio modo di vedere – sta anzitutto negli attacchi strumentali che quel principio ha subito in sinergia con

più o meno maldestri tentativi di riportare la « politica dell'azione penale » interamente nelle mani del potere politico e con ancor più infelici tentativi di assicurare per tal via facili impunità a potenti e prepotenti d'alto rango. Il che, per reazione, ha accentuato una tendenza, non solo a difendere con i denti – senza se e senza ma, verrebbe da dire – il principio stesso, così come scritto nella nostra Costituzione, ma finanche a mitizzarlo come l'unico coerente con uno Stato di diritto e teso a garantire l'eguaglianza di tutti di fronte alla legge, sorvolando sul fatto che, nei termini rigidi in cui lo leggiamo nell'art. 112 Cost., il principio non trova corrispondenti in nessun'altra parte d'Europa e forse del mondo. Donde, dovrebbe trarsi l'implicita conclusione che nessun'altra Costituzione, nessun altro ordinamento si preoccupi dell'eguaglianza di fronte alla legge e alla giustizia penale: il che mi pare francamente eccessivo.

Io ho sempre ritenuto gravi quegli attacchi, ma non mi piace neppure questa mitizzazione, la quale, tra l'altro, non dà risposta ai problemi che nascono per via della discrezionalità, nella gestione soprattutto dei tempi di avvio delle indagini, di cui i pubblici ministeri dispongono di fatto, nonostante il principio di obbligatorietà. Per contro, essa ha sovente portato a sottovalutare gli inconvenienti che possono derivare da una interpretazione, diciamo così fondamentalista, di quel principio. E tra questi inconvenienti credo di poter scorgere anche un certo formalismo con il quale si sono spesso affrontati proprio i problemi delle alternative al processo e nel processo, di cui stiamo discorrendo.

In effetti, se è sempre stato difficile trovare qualcuno che chiamasse in causa il principio di obbligatorietà in relazione a un istituto come il patteggiamento, molti ostacoli, al contrario, sono stati frapposti, in nome di quel principio, a una disciplina della mediazione penale che, come altrove, si leghi a meccanismi sul tipo dell'archiviazione condizionata degli ordinamenti francese e tedesco. Non per nulla, forse, la « nostra » mediazione è stata circoscritta nell'ambito del « tentativo di conciliazione » che il giudice di pace deve esperire quando già il suo processo è giunto all'udienza di comparizione. Del resto, ancor prima, quella mitizzazione aveva costretto il legislatore della giustizia penale minorile a ricondurre un altro istituto innovativo di non secondaria importanza, come la declaratoria di « irrilevanza del fatto », negli schemi della sentenza di non luogo a procedere e non dell'archiviazione; e soltanto nell'art. 34 della stessa legge sul giudice di pace troviamo in qualche modo infranto il tabù a questo riguardo, in quanto lì si ammette che la « tenuità del fatto » possa essere dichiarata anche attraverso un decreto di archiviazione.

La spiegazione di tutto ciò è semplice, sul piano formale: se il meccanismo alternativo si chiude con una sentenza, c'è stato esercizio dell'azione penale: dunque – si può dire – *nulla quaestio* e la coscienza del giurista « d.o.c. » può stare tranquilla. Se si ammette invece che una notizia di reato possa essere archiviata anche quando non appaia infondata (e questo accade certamente nei casi in cui si fa leva sulla esiguità del fatto o si prospetta una mediazione), la regola dell'art. 112, per come è formulata, qualche problema lo pone. E quella coscienza va in crisi.

Ma dev'essere proprio così?

Sorvolo su uno spunto problematico che potrebbe a sua volta essere taciato di formalismo. Si potrebbe cioè osservare che anche le cause di estinzione per così dire « classiche » – amnistia e prescrizione – possono essere dichiarate con un decreto di archiviazione (cioè senza che si sia esercitata l'azione penale); eppure anche lì non è affatto detto che la notizia di reato sia infondata: anzi ... È però pur vero che con l'amnistia e la prescrizione ci si limita a prendere atto di qualcosa che, bene o male, è già avvenuto, mentre con la mediazione la causa di estinzione si innesta come il frutto di un'attività che sono gli organi stessi del procedimento penale a sollecitare. E poi, per carità, non vorrei apparire come il *killer* di una norma come quella che, in presenza di amnistia o di prescrizione già maturate, consente di evitare una prosecuzione certamente inutile del procedimento, che servirebbe solo a far consacrare in una sentenza quanto già si può dichiarare con decreto prima del processo.

5. – Mi domando piuttosto se le cose, più in generale, non meritino di essere affrontate pure da un punto di vista che guardi, al di là della formulazione testuale del principio di obbligatorietà, alla tutela di esigenze che proprio attraverso quel principio si è cercato e si cerca, più o meno felicemente, di salvaguardare ma che possono essere perseguite anche senza la rigidità di una regola come quella dell'art. 112 (e che infatti l'esperienza comparatistica ci insegna che vengono ritenute meritevoli di essere perseguite anche, e forse ancor più, là dove il principio non vige o quantomeno opera soltanto come regola non inderogabile e anzi ricca di eccezioni).

Parlo dell'esigenza di evitare che i responsabili di reati – specialmente se gravi o se commessi a danno di persone deboli e indifese – sfuggano completamente ad ogni conseguenza delle proprie azioni: esigenza alla quale si può avvicinare, nella sensibilità del corpo sociale, quella di evitare che le eventuali conseguenze della condotta delittuosa siano fortemente sproporzionate al ribasso rispetto alla gravità dei fatti. Si tratta, insomma, di evitare che sia lo stesso ordinamento a favorire l'impunità o la quasi-impunità, e di incoraggiare piuttosto, in tutti, la sensazione che il delitto « non paga ».

Da questo punto di vista, forse, entrano allora in gioco altri fattori e altri criteri, rispetto a quello formale di cui sopra, per la valutazione complessiva degli istituti di cui si sta parlando. E credo che neppure noi giuristi possiamo sfuggire a certi interrogativi. È il caso di vedere, ad esempio, entro quali limiti è accettabile l'estensione dell'area del « patteggiamento » e se esso non debba comunque implicare, almeno per i casi più gravi, un esplicito riconoscimento di responsabilità; e, più in generale, si tratta di chiedersi fino a che punto possano spingersi i « premi » concessi nelle procedure speciali. È il caso di chiedersi se la mediazione non debba comunque tener conto della lesione inferta dal reato alla vittima (sia pur evitando che la sua opinione funzioni da veto, in una logica vendicativa, per qualsiasi soluzione alternativa a una dura condanna del reo o, peggio ancora, diventi arma di ricatto). È il caso di domandarsi se sia ammissi-

bile che, dove comunque lo sbocco « alternativo » è una pronuncia pienamente liberatoria (prescrizione), a farla conseguire possano essere iniziative puramente dilatorie dell'imputato che, sapendo non esserci i presupposti per un suo proscioglimento nel merito, prolunghi artificialmente il processo fino a far scattare la causa estintiva.

Resteranno sempre, certamente, margini di ingovernabilità del fenomeno della ricerca dell'impunità, inarrestabile alle sue radici (quanti tra noi potrebbero dirsi sinceramente pronti ad accettare sempre – come il buon ladrone dell'Evangelo – quella che pur ritengono una giusta condanna?). In particolare sarà sempre difficile impedire che un considerevole numero di reati si prescriva prima ancora che si arrivi ad assumere iniziative d'indagine: ma una accorta programmazione della « politica dell'azione penale » – che passi attraverso l'impegno articolato e progressivo di vari organi, dal Parlamento al C.S.M. ai consigli giudiziari agli uffici di procura – dovrebbe poter ridurre questi fenomeni e infrenarli comunque in scelte meno casuali o arbitrarie di quelle della gestione tradizionale.

6. – In qualche misura speculare alla precedente, mi pare la problematica del rapporto tra gli istituti di cui si discorre e la tutela del diritto di difesa. E non dimentichiamo che proprio in nome del diritto di difesa la Corte costituzionale ebbe, già tanti anni addietro, a rendere vincolante la previsione legislativa del diritto dell'imputato di rinunciare alla prescrizione, concedendogli così la possibilità di giocarsi le sue *chances* per ottenere una pronuncia pienamente proscioglitrice, anche quando la sua innocenza, al momento in cui calasse la mannaia del decorso del termine prescrizione, non fosse ancora evidente.

Oggi, d'altronde, il punto di riferimento principale è diventato – più ancora del diritto di difesa – il principio del contraddittorio per la prova, che è stato elevato a specifico canone costituzionale dalla riforma dell'art. 111 e che – come giustamente si sottolinea – non tutela soltanto questa o quella parte, ma consacra al massimo livello di fonti un metodo cognitivo per l'accertamento delle responsabilità penali. Peraltro è lo stesso articolo 111 Cost. ad aprire la strada per considerare costituzionalmente coperti, sotto questo profilo, tutti gli altri istituti di cui ci stiamo occupando: da un lato, individua il processo penale (e non altro) come sede necessaria del contraddittorio per la prova, e così sembra togliere formalmente spazio a una discussione in proposito che abbia come oggetto istituti come la mediazione, che come si è detto sono radicalmente alternativi al processo; d'altro lato, esso ammette che vi siano casi – regolati dalla legge – nei quali, anche all'interno del processo penale, la formazione della prova può non avere luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato. E così sono tutelati i procedimenti speciali.

Io credo che però, una volta ancora, occorra guardare anche al di là degli aspetti formali e in particolare vorrei che non ci limitassimo a cogliere, nelle norme costituzionali, la sola capacità di far sopprimere, per vera e propria in-

compatibilità, le norme ordinarie. I principi della Costituzione hanno anche ben altre risorse. E pure di queste occorrerebbe sempre tener conto.

Qui, allora, mi pare che non vadano trascurati almeno due (non piccoli) impegni, sollecitati proprio dalle norme costituzionali sul diritto di difesa e sul contraddittorio. Il primo è l'impegno a un grande scrupolo nell'accertamento della consapevolezza del consenso prestato alle alternative. Il secondo – forse di ancora maggior momento e di maggiore difficoltà – è l'impegno a togliere, dall'intero sistema processuale penale, quegli stimoli che possono indurre un innocente a scegliere certe alternative (in particolare, il patteggiamento) e, per converso, indurre chi si sa colpevole a non scegliere di patteggiare: l'uno, perché, oppresso dall'incubo di un meccanismo processuale che continua a cadergli addosso con i suoi costi umani e materiali e le lontane prospettive di una sua conclusione; l'altro perché può calcolare che, con un'accorta gestione degli strumenti che gli vengono offerti, è a sua portata di mano, attraverso la prescrizione, una soluzione ancor più vantaggiosa della ridotta pena « patteggiata ».

7. – Il discorso chiama evidentemente in causa un altro grande principio, quello della ragionevolezza di durata dei processi: ormai, non più soltanto aspirazione particolarmente sentita dagli utenti « laici » della giustizia e da ogni cittadino interessato a un funzionamento corretto ed efficiente delle istituzioni; non più soltanto componente essenziale del catalogo, fornito dalle fonti internazionali, dei diritti fondamentali di chi sia coinvolto in un processo; ma esigenza che lo stesso testo costituzionale individua come basilare, affidando alla legge il compito di assicurarla.

È nota la controversia, in relazione al « nuovo » articolo 111 Cost., tra i fautori di una concezione « oggettivistica » e quelli di una concezione « soggettivistica » della tutela. A mio sommesso parere, hanno ragione entrambi. In primo piano, certo, sta la tutela del diritto soggettivo dell'accusato che è quello che può subire i danni maggiori dalle lungaggini processuali: del resto, sono lì le radici storiche del principio. Ma il principio non interessa soltanto l'accusato. Beninteso, neppure in questa più ampia prospettiva esso può essere preso a pretesto per oscurare o comprimere nelle loro espressioni fondamentali altri principi costituzionali, e in particolare quelli che all'accusato conferiscono specifici diritti; però, il principio della durata ragionevole ben può richiamare alla necessità, altrettanto importante, di non dilatare oltre misura i modi di esercizio di quei diritti, abusandone a scopi dilatori o comunque in modo tale da rendere meno agevole il contenimento, appunto, entro limiti ragionevoli, della durata del processo o di certe sue fasi. Del resto, chi ha mai messo seriamente in dubbio la sensatezza della norma che conferisce, al presidente del collegio giudicante, il potere di moderare, quanto ai tempi, l'esplicazione del pur sacrosanto diritto di pubblici ministeri ed avvocati, di argomentare le loro ragioni nelle discussioni dibattimentali, oppure di quella che consente di « tagliare » richieste probatorie di decine o centinaia di testimoni, chiamati a deporre tutti nello stesso senso su un unico punto?

Oggi, il principio della ragionevole durata del processo penale viene chiamato in causa soprattutto in relazione ai problemi della prescrizione. E dico subito che a me sembra che non di rado anche su questo tema incomba, sotto le apparenze dell'ovvietà, un equivoco, che riveste due visioni pesantemente unilaterali. Spesso, cioè, non si riesce a (o non si vuole) cogliere il peso che, agli effetti delle interrelazioni tra dinamica della prescrizione e durata ragionevole del processo, esercita l'eventuale incidenza di strumenti che le parti – e in particolare l'imputato – hanno a loro disposizione per influire sui tempi processuali. E si dimentica così, tra l'altro, quanto scaturisce dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, per la quale chi lamenta una lesione del principio della durata ragionevole deve dimostrare di non aver egli stesso contribuito ad allungare artificiosamente la lunghezza dei tempi processuali: e, si badi, ne subisce le conseguenze anche se l'ha fatto con mezzi astrattamente leciti.

Allora, bisognerebbe sì tener conto del fatto che spesso sono giudici e pubblici ministeri che, con le loro inerzie o al contrario con il gigantismo di certe loro iniziative, allungano irragionevolmente i tempi dei processi: abusano, insomma, del processo: e da questo punto di vista è perciò vero che una disciplina della prescrizione che metta sbarramenti severi contribuisce a frenare quelle tendenze, facendo incombere lo spettro di una non voluta impunità se non si eliminano inerzie e gigantismi; né può negarsi che, quanto più i tempi « legali » della prescrizione sono di notevole entità, tanto più i magistrati possono essere indotti a coltivare la deleteria convinzione – deleteria soprattutto per l'innocente in attesa di giudizio – che ci sarà ancora sempre tempo per arrivare a una conclusione di merito del processo, quali che siano le lungaggini *in itinere*. Tutto questo è vero; però, là dove è l'imputato ad avere ampi spazi di manovra – in particolare, con le impugnazioni – il discorso cambia. La possibilità di perseguire il raggiungimento della prescrizione può essere uno stimolo, non un antidoto a prolungare artificiosamente la durata del processo.

E si badi bene. A mio avviso, non è tanto una questione di calcolo di termini prescrizionali di base, che oggi sono tutt'altro che brevi, se li si considera in relazione a un ordinario e ordinato svolgimento del processo. A rendere appetibile un disinvolto uso strumentale dei mezzi di difesa, e in particolare delle impugnazioni, mi sembrano piuttosto altri fattori, a cominciare da quello del mancato rilievo della distinzione tra una prescrizione *del reato* che decorra dal momento della commissione del fatto e una prescrizione *dell'azione* che decorra dalla conoscibilità della *notitia criminis* da parte delle autorità investigative. E ad avere un peso mi sembra essere soprattutto il meccanismo dei limiti al ricalcolo in caso di interruzione del corso della prescrizione per il passaggio dall'una all'altra fase del processo. È la rigidità dell'articolo 160 del codice penale a lasciarmi perplesso, là dove dice che « in nessun caso » i termini di base « possono essere prolungati oltre la metà » (e adesso si vorrebbe scendere addirittura al quarto ...). Appelli e ricorsi per cassazione infondati possono così es-

ser facilmente stimolati come mezzi per lucrare una prescrizione, più che sopravvenuta, astutamente inseguita.

Come si sa, la Cassazione ha messo un freno alle più clamorose strumentalizzazioni, escludendo che, se il ricorso è manifestamente infondato, possa dichiararsi la prescrizione maturata nel frattempo. Sul piano esegetico, la soluzione può anche lasciare margini legittimi di discussione. Essa risponde peraltro a un'esigenza indiscutibile di moralizzazione, soffrendo semmai di essere una soluzione di costruzione meramente giurisprudenziale e per giunta parziale, rispetto a un problema che invano si è tante volte cercato di affrontare nei suoi termini più generali, e in tutte le sue non semplici articolazioni, a livello normativo. Al qual riguardo permettete a chi vi parla di ricordare quanto manifestato – da ben prima che il « caso » esplodesse con la legge cosiddetta *ex-Cirielli* – in varie prese di posizione pubbliche, orali e scritte, ma soprattutto quanto collettivamente elaborato quasi dieci anni or sono (e consegnato a un testo rimasto poi in qualche cassetto ministeriale) nell'ambito di una Commissione presieduta da Giovanni Conso, e da questa approvato a larghissima maggioranza: testo nel quale, appunto, il problema veniva affrontato con proposte che volevano affiancarsi ad altre, a loro volta rimaste sinora senza esito.

Ma anche questo testo, come tanti altri di allora e di oggi, rimase malinconicamente in qualche cassetto di uffici ministeriali.

MARIO CHIAVARIO
*Professore ordinario
nell'Università di Torino*